SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . . Pag. 10

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1989.

Misure dirette all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, recante disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche nella regione siciliana. (Ordinanza n. 20/Pres.). Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 6 marzo 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992 . . Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 28 febbraio 1989.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigaretta estera di produzione italiana e radiazione di altra marca di sigaretta di provenienza da Paese delle Comunità europee . . . . . Pag. 14

DECRETO 10 aprile 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Squillace. Pag. 14

DECRETO 10 aprile 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catanzaro. Pag. 14

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 7 aprile 1989.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 1 della legge 20 maggio 1988, n. 159, per interventi sui torrenti Massaniga, Vallaccia, Mallero e sulla frana di Valpola. (Ordinanza n. 1680/FPC) . . . . Pag. 15

ORDINANZA 7 aprile 1989.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1681/FPC) . . . . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano. (Provvedimento n. 9/1989) . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Bristol (Gran Bretagna) . . . Pag. 17

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Cleveland (Stati Uniti) . . . . Pag. 18

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi ed italici . . . . . . Pag. 18

Modificazione allo statuto della Società oftalmologica italiana, in Roma . . . . Pag. 18

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, in Roma. . . . . Pag. 18

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Toscana», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni . . . . Pag. 18

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 18

Autorizzazione alla scuola media statale di Borgo Podgora di Latina ad accettare una donazione . . . Pag. 18

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 10 e 11 aprile 1989 . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile . . . . Pag. 23

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 186, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è soppresso.

Art. 2.

Gli articoli da 194 a 198, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 177, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso.

Art. 4.

L'art. 182, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è soppresso.

Art. 5.

Dopo l'art. 288 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 289. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 290. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 291. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 292. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 293. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;

b) diagnostico-metodologica;

c) farmacologico-terapeutica;

d) clinica.

Art. 294. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;

neurofisiologia;

neurochimica;

neuropatologia;

neuroimmunologia;

neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 295. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 296. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza degli iscritti alla scuola di specializzazione presso i locali della clinica neurologica nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di neuropsichiatria; laboratori di elettroencefalografia, chimica clinica, neuroradiologia, neuropatologia sperimentale, neurochimica; ambulatorio di clinica neurologica e day-hospital; reparto di degenza di clinica neurologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 297. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Univeristà degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 298. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in undici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantacinque specializzandi.

Art. 299. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 300. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 301. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;

b) area diagnostica;

c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;

d) area psichiatrica generale;

e) area pediatrica;

f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 302. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:

genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:

diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:

neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:

psichiatria generale.

e) Area pediatrica:

pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:

neuropischiatria infantile.

Art. 303. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Generale e propedeutica (ore 190):

genetica medica	ore	40
anatomia umana	»	40
istologia ed embriologia	»	40
neurofisiologia	»	40
informatica e statistica sanitaria	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):

neuropsichiatria infantile	»	210

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):

biochimica patologica	ore	40
anatomia ed istologia patologica .	»	40

Diagnostica (ore 150):

diagnostica strumentale neurofisiologica	»	80
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	70

Pediatria (ore 50):

pediatria	»	50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile . . .	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 100):

neuroradiologia . . .	ore	50
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	50

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):

neurologia generale	»	50

Psichiatria generale (ore 50):

psichiatria generale	»	50

Pediatrica (ore 80):

endocrinologia e malattie metaboliche	»	30
auxologia	»	20
neonatologia . . .	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile .	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 90):

neurochirurgia	ore	30
oftalmologia	»	30
audiologia	»	30

Generale e propedeutica (ore 30):

medicina legale	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):

neuropsichiatria infantile	»	280

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):

neuropsichiatria infantile	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 304. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

neuropsichiatria infantile, puericultura, pediatria, neurofisiologia, psicologia clinica, riabilitazione motoria età evolutiva, centro medico psico-pedagogico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 305. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 306. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 307. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 308. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 309. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;

b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;

c) diagnostica per immagini;

d) oncologia;

e) radioterapia clinica.

Art. 310. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;

tecnologia della strumentazione;

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiazioni luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);

protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);

biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;

radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;

tecniche röntgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;

indagini strumentali diagnostiche;

Metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);

neuroradiologia;

radiologia pediatrica;

radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;

epidemiologia;

anatomia patologica;

indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;

chemioterapia antiblastica;

patologia non oncologica del paziente neoplastico;

oncologia medica;

chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;

dosimetria e piani di trattamento;

radioterapia clinica;

tecniche e fasci collimati;

tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;

tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 311. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 60

tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 100

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 25

tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . » 20

biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 25

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 25

tecniche röntgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . » 25

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 75

neuroradiologia . . . . » 50

radiologia pediatrica . . . . » 25

radiologia interventiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . » 125

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 10

tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche . . » 50

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini. . . . . » 50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale. . . . . » 20

anatomia patologica. . . . . » 20

epidemiologia . . . . » 5

indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari. . . . . » 30

chemioterapia antiblastica . . . » 25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia . » 30

dosimetria e piani di trattamento . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica . . . . ore 70

chirurgia oncologica. . . . . » 30

patologia non oncologica del paziente neoplastico . . . . » 50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica . . . . » 100

tecniche a fasci collimati . . . . . . » 75

tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica . . . . ore 300

tecnologie avanzate in radioterapia . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 312. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica:

reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 313. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 314. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 315. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 316. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 317. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 318. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolare;

nefropatie mediche.

Art. 319. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . . . ore 25

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile » 300

microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250

farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico. . . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica	ore	125
nefrologia chirurgica	»	25
urologia ginecologica	»	25
neuro-urologia e urodinamica	»	25
oncologia clinica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica	ore	200
patologia e clinica urologica infantile	»	50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino	»	25
chirurgia vascolare	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 320. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza della clinica urologica; reparto operatorio; reparto di diagnosi e chirurgia endoscopica; ambulatorio di urologia; ambulatorio di urodinamica; laboratorio di analisi cliniche; servizio di radiologia ed ecografia urologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 305

89A1551

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale del suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Tra le discipline del corso integrato di biologia è inserito l'insegnamento di psicologia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Tra gli insegnamenti del corso integrato di anatomia patologica II è inserito l'insegnamento di «patologia cardiovascolare».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 80

89A1502

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1989.

Misure dirette all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, recante disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche nella regione siciliana. (Ordinanza n. 20/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti atte, tra l'altro, a consentire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche nella regione siciliana;

Visto in particolare l'art. 4 di tale provvedimento con il quale è stata istituita una contabilità speciale avente autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania»;

Vista l'ordinanza n. 11/ PRES del 1° marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale sono stati attribuiti all'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e con la quale è stata rinviata a successivi provvedimenti l'individuazione delle direttive generali nonché i programmi di massima e l'eventuale scala di priorità;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Viste le note dell'8 marzo 1989 e del 21 marzo 1989 con le quali il Presidente della regione siciliana ha chiesto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che, sul terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, fosse riservata una somma di L. 600 miliardi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1988, n. 99;

Vista la nota in data 28 ottobre 1988 con la quale il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un programma di opere rientranti nell'art. 2 della legge 28 marzo 1988, n. 99, da realizzare nei comuni di Palermo e Catania;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 28 marzo 1988, n. 99, dichiara di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città di Palermo e Catania e che, di conseguenza, i relativi programmi debbono essere finanziati con priorità rispetto a tutti gli interventi ammessi a finanziamento con il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

Considerata la necessità di introdurre norme volte al coordinamento della disciplina dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, con le disposizioni contenute nella succitata legge 28 marzo 1988, n. 99;

Ravvisata altresì l'opportunità di assumere ogni iniziativa volta a favorire l'immediata utilizzazione delle somme disponibili;

Ritenuta la necessità di regolamentare le modalità del pagamento dei compensi spettanti ai professionisti incaricati da enti o amministrazioni per la redazione di studi, indagini e progettazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 e inoltrate all'Ufficio speciale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

1. Il finanziamento per l'attuazione del programma, già presentato al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle opere aventi ad oggetto gli interventi nelle città di Palermo e Catania, dichiarate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, avviene, in deroga alle procedure previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante l'assegnazione dell'importo di L. 600 miliardi a valere sulle somme che saranno rese disponibili, in sede di predisposizione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, sulla quota assegnata ai sensi della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, alla regione siciliana.

2. La somma di cui al precedente comma è versata, anche in un'unica soluzione — senza necessità di convenzione con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno — alla contabilità speciale n. 1442/7 intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania», istituita ai sensi dell'art. 4 della ripetuta legge 28 marzo 1988, n. 99.

3. Le procedure di cui ai precedenti commi del presente articolo sono seguite per eventuali ulteriori assegnazioni alla contabilità speciale.

Art. 2.

1. Le somme concesse a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti agli enti o amministrazioni per la realizzazione degli interventi rientranti tra quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'art. 4 della predetta legge e destinate esclusivamente per la realizzazione delle opere per le quali il mutuo è stato concesso.

2. Tutte le altre somme comunque affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del citato art. 4, potranno essere utilizzate per ogni spesa connessa agli interventi e con le priorità determinate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l'approvazione dei relativi progetti anche in difformità alla loro originaria destinazione.

Art. 3.

1. Le somme di cui al precedente art. 2, con esclusione di quelle di cui al successivo secondo comma, sono versate alla contabilità speciale al netto delle spese per studi, indagini e progettazioni predisposte da professionisti su incarico di amministrazioni o enti conferito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.

2. Le somme occorrenti per il pagamento di studi, indagini e progettazioni finanziate ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Presidente della regione siciliana nella misura richiesta dal medesimo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1989

Il Presidente: DE MITA

89A1634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1988 e 8 settembre 1988, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988 e n. 214 del 12 settembre 1988, concernenti l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° marzo 1989, a quella n. 8 di scadenza 1° settembre 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12642», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° settembre 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 25 agosto 1988 e 8 settembre 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1988 - Roma, 1° settembre 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 791400 di Pos. (Serie VI)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1992.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° settembre 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 25 agosto 1988 e 8 settembre 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie n. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12642», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° settembre 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-vede oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni. cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole. sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 224

89A1607

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1989.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigaretta estera di produzione italiana e radiazione di altra marca di sigaretta di provenienza da Paese delle Comunità europee.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il sistema di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, all'inserimento nella tariffa di vendita di una marca di sigaretta estera di produzione nazionale, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 2 agosto 1988 concernente la ripartizione dei prezzi stessi, ai sensi della suindicata legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla radiazione dalla precitata tariffa di una marca estera;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 2 agosto 1988 la seguente marca di sigaretta estera di produzione italiana è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Gallant Extra Mild .... Lit. 142.500 il kg conv.le

Art. 2.

La seguente marca di sigaretta, di provenienza da Paese delle comunità europee, è radiata dalla tariffa di vendita italiana:

Gallant Extra Mild.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1989
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 203

89A1608

DECRETO 10 aprile 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Squillace.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Squillace è stata causata dalla necessità di procedere alla derattizzazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Squillace è accertato per il giorno 7 marzo 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1609

DECRETO 10 aprile 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Catanzaro è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catanzaro è accertato per il giorno 25 febbraio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1610

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 1989.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 1 della legge 20 maggio 1988, n. 159, per interventi sui torrenti Massaniga, Vallaccia, Mallero e sulla frana di Valpola. (Ordinanza n. 1680/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Visto il verbale del 30 settembre 1988 del comitato tecnico Valtellina col quale si evidenziano diverse situazioni di rischio sui torrenti Massaniga, Vallaccia, Mallero e sul monte Coppetto;

Vista la nota n. 2899 del 7 febbraio 1989 della regione Lombardia nella quale si evidenzia la necessità di attuare i seguenti interventi:

riprofilatura e stabilizzazione asta torrente Massaniga in comune di Valdisotto;

completamento opere di difesa del torrente Vallaccia in comune di Valdisotto;

completamento sistemazione idraulica torren' Rezzelasco in comune di Sondalo;

completamento regimazione idraulica del torren Frodolfo in comune di Valfurva;

Vista la nota n. 6024 del 21 marzo 1989 con la quale presidente della giunta regionale lombarda certifica nesso di causalità tra eventi calamitosi del luglio-agos 1987 e i presenti interventi;

Considerata la necessità di aderire a tali richieste, da la pericolosità delle situazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad og contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma L. 15.000.000.000 per i seguenti interventi con i relat importi:

riprofilatura e stabilizzazione asta torrente Mas niga in comune di Valdisotto, L. 4.000.000.000;

completamento opere di difesa del torrente Vallac in comune di Valdisotto, L. 4.000.000.000;

completamento sistemazione idraulica torrente R zelasco in comune di Sondalo, L. 3.500.000.000;

completamento regimazione idraulica del torre Frodolfo in comune di Valfurva, L. 3.500.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto carico del fondo per la protezione civile, come integr con i fondi disposti dall'art. 1 del decreto-legge 19 mar 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla leg 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza so dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per loro attuazione la regione Lombardia può proced all'affidamento dei lavori mediante trattativa priv previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte fatta sal ogni più celere procedura di legge.

Art. 4.

I compiti relativi all'accertamento della inderogab necessità degli interventi previsti dalla presente ordinan e la congruità degli stessi sono di esclusiva competen della regione Lombardia che dovrà, inoltre, provvedere controllo e sorveglianza delle opere durante la lo esecuzione.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede collaudo delle opere nominando le apposite commissio

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazze Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1580

ORDINANZA 7 aprile 1989.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1681/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernente l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1602/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1988;

Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988;

Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non è ancora completato, essendo tuttora assoggettate ad interventi di riattazione connessi a progetti edilizi unitari o di ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento;

Visto il telegramma n. 9584/207/PC del 31 gennaio 1989 con il quale il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunità di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistèmati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni;

Ravvista l'opportunità di aderire alla sopraenunciata richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, citate nelle premesse, prorogato da ultimo con l'ordinanza n. 1602/FPC del 16 novembre 1988, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

Restano ferme le limitazioni temporali previste al secondo comma dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989.

Il Ministro: LATTANZIO

89A1581

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano. (Provvedimento n. 9/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 7 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985;

Visti l'art. 19, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e l'art. 1, comma 8, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerato che i prodotti galenici officinali per uso umano contengono principi attivi da lungo tempo in commercio sotto forma di specialità medicinali e quindi non più coperti da brevetto;

Ritenuto che detti principi attivi possano essere posti in commercio a prezzi inferiori rispetto a quelli di prodotti appartenenti alle stesse classi terapeutiche di recente registrazione con ovvii vantaggi per la spesa pubblica;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A) Di procedere alla fissazione dei prezzi al pubblico dei prodotti galenici officinali per uso umano elencati nell'allegato *A*, tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

B) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'allegato *A*, sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti, 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti, 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

C) Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1989

Il Ministro
Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

ELENCO PRODOTTI GALENICI

Nome ditta	NOME CONFEZIONE-SPECIALITÀ	Prezzo
Galenica	Acido nalidissico 500 mg 20 cpr	5.760
Galenica	Acido nalidissico 6% P/V scir 150 ml	5.695
Galenica	Amoxicillina Triid eq 2,5% base scir 100 ml	3.890
Galenica	Ampicillina Na iniet eq 0,5 g base solv 2,5 ml 1 fl	2.725
Galenica	Ampicillina Na iniet eq 1 g base solv 4 ml 1 fl.	3.235
Galenica	Ampicillina Na iniet eq 250 mg base solv 2,5 ml 1 fl	2.470
Galenica	Ampicillina 250 mg 12 cps.	3.695
Galenica	Cefalessina 250 mg 12 cps.	5.190
Galenica	Cefalessina 5% P/V scir 100 ml	7.490
Galenica	Cefalessina 500 mg 8 cps	6.010
Galenica	Cefalotina Na iniet eq 1 g base solv 4 ml 1 fl.	4.735
Galenica	Cloramfenicolo Palmit eq 2,5% base scir 100 ml.	3.490
Galenica	Cloramfenicolo succ Na iniet eq 1 g base solv 10 ml	3.015
Galenica	Cloramfenicolo 250 mg 12 cps	2.745
Galenica	Clorochina fosfato 250 mg 30 cpr	3.585
Galenica	Cloxacillina Na eq 2% P/V base scir 100 ml.	3.210
Galenica	Cloxacillina Na iniet eq 0,5 g base s	2.625
Galenica	Dossicillina hcl eq 100 mg base 8 cps	3.105
Galenica	Eritromicina Etilsuc eq 2,5% base scir 100 ml	4.390
Galenica	Eritromicina Etilsuc iniet eq 0,1 g base 2 ml 1 fl	2.150
Galenica	Eritromicina Lattob iniet eq 0,5 g base solv 10 ml	2.915
Galenica	Eritromicina Stear eq 250 mg base 12 cpr	5.525
Galenica	Etambutolo Cloridrato 200 mg 20 cpr.	3.250
Galenica	Etambutolo Cloridrato 400 mg 20 cpr.	4.210
Galenica	Ftalilsolfatiazolo 500 mg 20 cpr.	3.330
Galenica	Gentamicina Solf eq 40 mg base 2 ml 1 fl	2.720
Galenica	Griseofulvina 125 mg 20 cpr	3.555
Galenica	Griseofulvina 250 mg 10 cpr	3.275
Galenica	Isoniazide 1% P/V scir 150 ml	2.345
Galenica	Isoniazide 100 mg 50 cpr	3.100
Galenica	Isoniazide 200 mg 50 cpr	3.730
Galenica	Metronidazolo 250 mg 20 cpr.	2.790
Galenica	Nitrofurantoina 0,5% P/V scir 100 ml.	2.820
Galenica	Nitrofurantoina 50 mg 20 cpr.	2.590
Galenica	Penicillina G Benzat iniet 1200000 UI sol 4 ml 1 fl	2.595
Galenica	Penicillina G Benzat iniet 600000 UI sol 2,5 ml 1 fl	2.425
Galenica	Penicillina G Potas iniet 1000000 UI sol 4 ml 1 fl	2.585
Galenica	Penicillina V Potas 2,5% scir 100 ml	3.200
Galenica	Penicillina V 125 mg 10 cpr.	2.505
Galenica	Penicillina V 500 mg 10 cpr.	4.280
Galenica	Piperazina Adipato 300 mg 20 cps	2.720
Galenica	Solfadiazina Sodica 250 mg 1 ml 5 fl	3.330
Galenica	Solfadiazina 500 mg 20 cpr	3.745
Galenica	Solfametopirazina 5% P/V scir 60 ml	3.210
Galenica	Solfametopirazina 500 mg 10 cpr.	3.530
Galenica	Streptomicina Solf iniet eq 1 g base solv 3 ml 1 fl	2.565
Galenica	Sulfadimetossina 500 mg 20 cpr.	4.455
Galenica	Tetraciclina hcl eq 250 mg base 16 cps	3.025
Galenica	Tetraciclina hcl iniet eq 250 mg base sol 3 ml 1 fl	2.270

89A1640

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Bristol (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Patrizia Vittoria Faloni in Haiste, agente consolare onorario in Bristol (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Gloucestershire, Somerset, Avon, Wiltshire, Dorset, Devon e Cornwall, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

d) dichiarazione di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche;

g) rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;

m) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 16 marzo 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A1583

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Cleveland (Stati Uniti).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Biagio Parente, vice console onorario in Cleveland (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato dell'Ohio, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

d) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Detroit;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Roma, addì 25 marzo 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A1584

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi ed italici

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1989, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 29, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi ed italici che assume la nuova denominazione di Istituto nazionale di studi etruschi ed italici.

89A1586

Modificazione allo statuto della Società oftalmologica italiana, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1989, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 22, sono stati modificati agli articoli 13, quarto comma, e 14, primo comma, dello statuto della Società oftalmologica italiana, con sede in Roma.

89A1587

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1989, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 25, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

89A1588

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Toscana», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Toscana» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, nonché del riferimento al nome dei vitigni: Chardonnay B, Canaiolo N, Trebbiano B, Alicante N, Malvasia B, Aleatico N, Cabernet Sauvignon N, Pinot grigio G, Sangiovese N (i riferimenti ai vitigni elencati sono consentiti nelle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa in materia), comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Toscana.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Toscana» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

89A1589

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 2664 del 5 dicembre 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la donazione consistente in L. 75.000.000, da destinare all'Istituto di urologia per la realizzazione del progetto di automazione dei servizi amministrativi e scientifici.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2665 del 5 dicembre 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la donazione consistente in L. 100.000.000, da destinare alla realizzazione di laboratori comuni al dipartimento di biologia e al dipartimento di scienze biomediche.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2666 del 5 dicembre 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la donazione consistente in L. 25.000.000, da destinare alla sala operatoria del servizio odontostomatologico per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature.

89A1600

Autorizzazione alla scuola media statale di Borgo Podgora di Latina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Latina in data 7 dicembre 1988, prot. n. 3193, la scuola media statale di Borgo Podgora di Latina è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer modello Olivetti Prodest nuovo dalla ditta «Magic Sound» di Latina.

89A1601

MINISTERO DEL TESORO

N. 69

Corso dei cambi del 10 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377,750	1377,750	1377,75	1377,750	1377,750	1377,75	1377,700	1377,750	1377,750	—
Marco germanico	733,260	733,260	733,50	733,260	733,260	733,26	733,270	733,260	733,260	—
Franco francese	217,230	217,230	217,55	217,230	217,230	217,23	217,230	217,230	217,230	—
Fiorino olandese	650,100	650,100	650,25	650,100	650,100	650,10	650,090	650,100	650,100	—
Franco belga	35,024	35,024	35,05	35,024	35,024	35,024	35,023	35,024	35,024	—
Lira sterlina	2333,600	2333,600	2333 —	2333,600	2333,600	2333,60	2333,600	2333,600	2333,600	—
Lira irlandese	1956,600	1956,600	1957 —	1956,600	1956,600	1956,60	1956,500	1956,600	1956,600	—
Corona danese	188,530	188,530	188,50	188,530	188,530	188,33	188,520	188,530	188,530	—
Dracma	8,634	8,634	8,63	8,634	8,634	—	8,631	8,634	8,634	—
E.C.U.	1525,950	1525,950	1526,50	1525,950	1525,950	1525,95	1526 —	1525,950	1525,950	—
Dollaro canadese	1159,600	1159,600	1159 —	1159,600	1159,60	1159,60	1159,400	1159,600	1159,600	—
Yen giapponese	10,377	10,377	10,38	10,377	10,377	10,37	10,378	10,377	10,377	—
Franco svizzero	831,350	831,350	831,90	831,350	831,350	831,35	831,600	831,350	831,350	—
Scellino austriaco	104,172	104,172	104,20	104,172	104,172	104,172	104,175	104,172	104,172	—
Corona norvegese	201,800	201,800	202 —	201,800	201,800	201,80	201,800	201,800	201,800	—
Corona svedese	215,320	215,320	215,25	215,320	215,320	215,32	215,320	215,320	215,320	—
FIM	326,400	326,400	326,25	326,400	326,400	326,40	326,220	326,400	326,400	—
Escudo portoghese	8,878	8,878	8,88	8,878	8,878	8,78	8,878	8,878	8,878	—
Peseta spagnola	11,822	11,822	11,83	11,822	11,822	11,822	11,820	11,822	11,822	—
Dollaro australiano	1110,250	1110,250	1111 —	1110,250	1110,25	1110,25	1109 —	1110,250	1110,250	—

Media dei titoli del 10 aprile 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,300
» » » 18- 3-1987/94	72,575
» » » 21- 4-1987/94	71,850
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,900
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,900

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99 —
» » » » 1-11-1983/90	100,950
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,575

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 1-1984/91	101,075
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,150
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,925
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99 —
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,250
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,200
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,150
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,675
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,650
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,725
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,600
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,700
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,625
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,550
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,075
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,650
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,800
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,500
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,800
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,975
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,775
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,375
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,500
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,550
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,025
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97,900
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,975
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,525
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,900
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,300
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,875
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,900
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,775
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94 —
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,225
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,625
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,050
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,525
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,150
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,125
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 3-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,450
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,350
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,700

Buoni Tesoro Pol			10,50%	1- 5-1989	100 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	98,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,275
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	97,925
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,425
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,700
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,350
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	101,100
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,350
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	99,600
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	98,075
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	97,950
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,125
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	98,750
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	97,875
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,100
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,400
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,175
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98 —
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,350
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,100
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,500
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,675
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,600
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,800
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,525
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,300
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,575
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	94,950
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,475
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,475
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93 —
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,350
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,250
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,725
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,675
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,550

Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1982/89	13%	102,100
»	»	»	»	1983/90	11,50%	103,500
»	»	»	»	1984/91	11,25%	102,750
»	»	»	»	1987/91	8,75%	96,500
»	»	»	»	1984/92	10,50%	102,125
»	»	»	»	1985/93	9,60%	99,675
»	»	»	»	1985/93	9,75%	100,175
»	»	»	»	1985/93	9,00%	97,600
»	»	»	»	1985/93	8,75%	96,575
»	»	»	»	1986/94	8,75%	97,675
»	»	»	»	1986/94	6,90%	91,450
»	»	»	»	1987/94	7,75%	90,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M10049

N. 70

Corso dei cambi dell'11 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,850	1379,850	1379,85	1379,850	1379,850	1379,85	1380 —	1379,850	1379,850	1379,85
Marco germanico	732,900	732,900	733 —	732,900	732,900	732,90	732,950	732,900	732,900	732,90
Franco francese	217,070	217,070	217,10	217,070	217,070	217,07	217,110	217,070	217,070	217,07
Fiorino olandese	649,470	649,470	649,60	649,470	649,47	649,47	649,540	649,470	649,470	649,47
Franco belga	35,005	35,005	35,01	35,005	35,005	35 —	34,998	35,005	35,005	35 —
Lira sterlina	2343,500	2343,500	2345,50	2343,500	2343,50	2343,50	2343,650	2343,500	2343,500	2343,50
Lira irlandese	1955,550	1955,550	1956 —	1955,550	1955,55	1955,55	1955,600	1955,550	1955,550	—
Corona danese	188,510	188,510	188,50	188,510	188,510	188,51	188,500	188,510	188,510	188,51
Dracma	8,625	8,625	8,63	8,625	8,625	—	8,630	8,625	8,625	—
E.C.U.	1526,250	1526,250	1526,70	1526,250	1526,25	1526,25	1526,280	1526,250	1526,250	1526,25
Dollaro canadese	1160 —	1160 —	1160,50	1160 —	1160 —	1160 —	1160,600	1160 —	1160 —	1160 —
Yen giapponese	10,398	10,398	10,43	10,398	10,398	10,39	10,397	10,398	10,398	10,39
Franco svizzero	831,070	831,070	830,25	831,070	831,070	831,07	831,080	831,070	831,070	831,07
Scellino austriaco	104,120	104,120	104,10	104,120	104,120	104,12	104,128	104,120	104,120	104,12
Corona norvegese	201,900	201,900	202 —	201,900	201,900	201,90	202 —	201,900	201,900	201,90
Corona svedese	215,510	215,510	215,50	215,510	215,510	215,51	215,510	215,510	215,510	215,51
FIM	327,190	327,190	327,25	327,190	327,190	327,19	327 —	327,190	327,190	—
Escudo portoghese	8,882	8,882	8,88	8,882	8,882	8,88	8,882	8,882	8,882	8,88
Peseta spagnola	11,805	11,805	11,80	11,805	11,805	11,80	11,805	11,805	11,805	11,80
Dollaro australiano	1116,500	1116,500	1116,50	1116,500	1116,500	1116,50	1116,490	1116,500	1116,500	1116,50

Media dei titoli dell'11 aprile 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,300
» » » 18- 3-1987/94	72,575
» » » 21- 4-1987/94	71,850
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,900
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	100,950
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,150
» » » »	1- 2-1984/91	100,925
» » » »	18- 2-1986/91	99 —
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,150
» » » »	1- 6-1984/91	100,450
» » » »	1- 7-1984/91	99,875
» » » »	1- 8-1984/91	99,675
» » » »	1- 9-1984/91	99,650
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	99,725
» » » »	1-12-1984/91	99,600
» » » »	1- 1-1985/92	98,700
» » » »	1- 2-1985/92	97,625
» » » »	18- 4-1986/92	97,550
» » » »	19- 5-1986/92	97,075
» » » »	20- 7-1987/92	97,650
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,500
» » » »	1-12-1987/92	97,800
» » » »	18- 6-1986/93	96,150
» » » »	17- 7-1986/93	96,300
» » » »	19- 8-1986/93	95,975
» » » »	18- 9-1986/93	95,775
» » » »	20-10-1986/93	96,375
» » » »	19-12-1986/93	96,500
» » » »	18-11-1987/93	96,550
» » » »	1- 1-1988/93	97,025
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	97,900
» » » »	1- 6-1988/93	98,100
» » » »	1- 7-1988/93	98,950
» » » »	1- 8-1988/93	97,975
» » » »	1-10-1987/94	96,900
» » » »	1- 2-1985/95	94,450
» » » »	1- 3-1985/95	92,900
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,300
» » » »	1- 7-1985/95	94,300
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,875
» » » »	1-10-1985/95	93,900
» » » »	1-11-1985/95	93,775
» » » »	1-12-1985/95	93,725
» » » »	1- 1-1986/96	93,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,425
» » » »	1- 2-1986/96	94 —
» » » »	1- 3-1986/96	93,400
» » » »	1- 4-1986/96	93,225
» » » »	1- 5-1986/96	93,625
» » » »	1- 6-1986/96	94,050
» » » »	1- 7-1986/96	93,925
» » » »	1- 8-1986/96	93,525
» » » »	1- 9-1986/96	93,325
» » » »	1-10-1986/96	93,150
» » » »	1-11-1986/96	93,250
» » » »	1-12-1986/96	93,825
» » » »	1- 1-1987/97	93,250
» » » »	1- 2-1987/97	93 —
» » » »	18- 2-1987/97	93,125
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,300
» » » »	1- 5-1987/97	93,275
» » » »	1- 6-1987/97	93,675
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,350
» » » »	1- 9-1987/97	95,700
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	1- 5-1989	100 —
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,400
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,275
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,100
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,425
» » » 9,15%	1- 3-1990	97,925
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,500
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,425
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,300
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,700
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,350
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,100
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,250
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,350
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,600
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,075
» » » 10,50%	18- 5-1990	97,950
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,125
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,750
» » » 10,50%	16- 6-1990	97,875
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,100
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,400
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,175
» » » 9,50%	1- 8-1990	98 —
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,350
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,1
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,50
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,67
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,
» » » 9,25%	1-10-1990	96,6
» » » 11,50%	1-10-1990	98,8
» » » 9,25%	1-11-1990	96,52
» » » 9,25%	1-12-1990	96,7
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,3
» » » 9,25%	1- 1-1991	93,45
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,57
» » » 11,00%	1- 2-1992	94,95
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,47
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,67
» » » 11,00%	1- 4-1992	94,47
» » » 9,15%	1- 5-1992	93 —
» » » 11,00%	1- 5-1992	94,35
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,25
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,72
» » » 11,50%	1- 7-1992	95,67
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,47
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,55
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,1
» » » »	1983/90 11,50%	103,5
» » » »	1984/91 11,25%	102,75
» » » »	1987/91 8,75%	96,
» » » »	1984/92 10,50%	102,1
» » » »	1985/93 9,60%	99,67
» » » »	1985/93 9,75%	100,7
» » » »	1985/93 9,00%	97,6
» » » »	1985/93 8,75%	96,5
» » » »	1986/94 8,75%	97,6
» » » »	1986/94 6,90%	91,4
» » » »	1987/94 7,75%	90,5

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M11049

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 55.000.000, l'immobile rappresentato da un appartamento di mq 63 al primo piano dello stabile sito in Brindisi, via Amena, 16, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 11489, foglio 190, particella 486 sub-42 di proprietà della sig.ra Rita Martinesi, come da atto di compravendita in data 29 gennaio 1986, n. 291918 di repertorio, a rogito dott. Corrado Scorsonelli, da adibire ad uffici dell'associazione.

89A1621

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1186 del 23 marzo 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 1189 del 23 marzo 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo di dodici mesi il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi, con studio in Udine, via Ungheria, 56, in ordine alla gestione commissariale della «Intercoop A.G.C.I. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 6 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona.

Con deliberazione n. 1190 del 23 marzo 1989, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Puliscoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° dicembre 1976 per rogito notaio dott. Arturo Gargano di Trieste ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 ottobre 1989 il rag. Luca Savino, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

89A1566

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*